

**AVVISO PUBBLICO**

CONCESSIONE INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)

L.R. n. 5 del 18/01/2019

Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/22 del 12.02.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il proprio Avviso Pubblico "Concessione Indennità Regionale Fibromialgia (IRF) – L.R. n. 5 del 18/01/2019 e D.G.R. n. 9/22 del 12/02/2025", approvato con propria Determinazione n. 103 del 11/03/2025;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prot. n. 10797 del 22/05/2025, con la quale si comunica quanto segue:

"Con l'art. 1 della L.R. 29 aprile 2025, n. 11, è stato modificato l'art. 7-bis della L.R. 18 gennaio 2019, n. 5, posticipando all'anno 2026 l'applicazione del riconoscimento dell'indennità in ragione della rendicontazione della spesa. A seguire, l'art. 2 della stessa legge del 2025 stabilisce che la determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione della "Indennità regionale fibromialgia (IRF)" avverrà per l'anno in corso secondo le linee di indirizzo allegate alla Deliberazione n. 10/39 del 16 marzo 2023. Pertanto, per l'annualità 2025 i Comuni che hanno provveduto all'acquisizione delle domande entro il 30 aprile non avranno l'obbligo di acquisire la documentazione giustificativa per il rimborso delle spese sostenute da parte dei beneficiari che hanno presentato regolare istanza entro i termini fissati in legge";

VISTA altresì la nota dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prot. n. 28432 del 18/09/2025, con la quale si comunica quanto segue:

"Con l'art. 9, commi 13 e 14, della Legge Regionale n. 24 dell'11 settembre 2025, sono stati autorizzati, per l'anno 2025, la riapertura dei termini e l'ulteriore spesa di € 3.000.000 per le finalità di cui all'art. 7-bis della L.R. 18 gennaio 2019, n. 5 "Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia". Relativamente alla riapertura dei termini, la citata norma ha previsto che i cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia che nell'anno 2025 non abbiano presentato domanda per l'ottenimento dell'indennità entro il termine del 30 aprile u.s., siano rimessi in termini e possano presentare la domanda al Comune di residenza che provvederà all'invio dei dati complessivi delle domande ammesse alla Regione. Resta confermata la condizione secondo la quale possono presentare istanza per ottenere l'IRF i cittadini in possesso della certificazione sanitaria attestante la diagnosi rilasciata in data non successiva al 30 aprile 2025 e dell'attestazione dell'ISEE ordinario o sociosanitario in corso di validità, in assenza del quale verrà applicata la massima decurtazione del contributo";

RENDE NOTO

che ai sensi della summenzionata normativa regionale è indetta la riapertura dell'avviso pubblico per la concessione di un sostegno economico denominato "Indennità regionale fibromialgia" (IRF), finalizzato a facilitare sotto l'aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia ed erogato nella forma di contributo a fondo perduto una tantum e senza rendicontazione, fino ad un massimo di € 800,00, sulla base dell'importo dell'ISEE ordinario o sociosanitario e nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico denominato "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)" i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Ballao;
- essere in possesso della certificazione medica, rilasciata in data non successiva al 30/04/2025, attestante la diagnosi di fibromialgia; tale certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista (non medico di medicina generale) abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista;
- non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa per la stessa finalità.

Art. 2 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per la concessione dell'indennità regionale fibromialgia deve essere redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo <https://comune.ballao.su.it/>.

L'istanza, debitamente compilata e sottoscritta dal beneficiario, o dal suo rappresentante legale, dovrà pervenire tassativamente **entro e non oltre il 20 ottobre 2025**:

- a mano presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ballao, esclusivamente durante gli orari di ricevimento al pubblico;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.ballao.ca.it.

La presentazione dell'istanza priva di sottoscrizione determina l'esclusione dal procedimento. È responsabilità del richiedente verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati).

Art. 3 – MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

L'IRF è erogata nella forma di un contributo a fondo perduto, una tantum e senza rendicontazione, fino ad un massimo di € 800,00 nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

L'importo del sostegno economico è rapportato alla situazione economica del beneficiario, misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario:

ISEE fino a € 15.000,00	Finanziamento progetto senza decurtazione
ISEE compreso fra € 15.001 ed € 25.000	Finanziamento del progetto decurtato del 5%
ISEE compreso fra € 25.001 ed € 35.000	Finanziamento del progetto decurtato del 10%
ISEE compreso fra € 35.001 ed € 40.000	Finanziamento del progetto decurtato del 25%
ISEE compreso fra € 40.001 ed € 50.000	Finanziamento del progetto decurtato del 35%
ISEE compreso fra € 50.001 ed € 60.000	Finanziamento del progetto decurtato del 50%
ISEE compreso fra € 60.001 ed € 80.000	Finanziamento del progetto decurtato del 65%
ISEE oltre € 80.000	Finanziamento del progetto decurtato dell'80%

L'importo dell'indennità riconoscibile, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale per il rispetto del limite fissato dallo stanziamento annuale del bilancio regionale.

Art. 4 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune erogherà i contributi agli aventi diritto a seguito del trasferimento, da parte della Regione Sardegna, delle risorse assegnate.

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda occorre allegare:

- copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- copia del codice fiscale del richiedente;
- copia della certificazione medica attestante la sindrome fibromialgica;

- copia della certificazione ISEE in corso di validità.

Art. 6 – PUBBLICITÀ

Il presente avviso pubblico viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente e sulla home page del sito internet istituzionale all'indirizzo <https://comune.ballao.su.it/>, oltre che sull'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito medesimo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Art. 7 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese. In caso di utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero in caso di omissione di informazioni dovute, il Comune agirà ai sensi dell'art. 316-ter del Codice Penale (*"Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"*). Inoltre, il Comune provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e agirà per il recupero delle relative somme.

Art. 8 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016

Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno utilizzati con modalità informatiche e manuali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui al presente avviso pubblico, compresi i controlli, anche incrociati, previsti per legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato. I dati potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ballao.

Art. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si fa rinvio alle disposizioni normative indicate in premessa. Si intendono inoltre interamente recepiti nell'ambito del presente avviso pubblico anche eventuali chiarimenti forniti dalla RAS a seguito dei quesiti sottoposti dai diversi Comuni.

La Responsabile del Servizio
Dott. Marco Pani